



Comune di Sta. Maria

Cantone dei Grigioni

**ORDINANZA PER IL PRELEVAMENTO
DELLE TASSE DI ALLACCIAMENTO E
DELLE TASSE DI EROGAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

ACQUEDOTTI COMUNALI



INDICE **ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.**

I. CONSIDERAZIONI GENERALI **2**

 ART. 1 CONTRIBUTI PROPRIETARI **2**

II. TASSE DI ALLACCIAMENTO **2**

 ART. 2 OBBLIGATORIETÀ **2**

III. CALCOLO DELLE TASSE DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO "PAESE" **2**

 ART. 3 CALCOLO **2**

IV. TASSE **2**

 ART. 4.1 NUOVI ALLACCIAMENTI **2**

 ART. 4.2 POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI **3**

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 Contributi proprietari

In applicazione del regolamento per il servizio di erogazione dell'acqua potabile vengono prelevate dagli utenti i seguenti contributi:

- a) **tassa di allacciamento unica, che serve al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti;**
- b) **tassa annuale di consumo per finanziare le spese d'esercizio, di manutenzione, di rinnovamento e ammortamento delle spese di costruzione.**

II. TASSE DI ALLACCIAMENTO

Art. 2 Obbligatorietà

Chi intende allacciarsi alla rete comunale di erogazione dell'acqua potabile è tenuto a pagare una tassa di allacciamento. Il diritto di allacciarsi all'acquedotto viene acquisito unicamente con il pagamento della tassa richiesta.

La tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell'edificio al momento della domanda.

III. CALCOLO DELLE TASSE DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO "PAESE"

Art. 3 Calcolo

Le tasse di allacciamento sono calcolate secondo la decisione dell'assemblea comunale, sull'ammontare della stima ufficiale della Commissione Cantonale delle stime, valore reale.

Pagamento

- a) **Per nuove costruzioni o riattazioni il 50% della tassa presumibile sarà pagato quale acconto con il rilascio della licenza di costruzione. La tassa di conguaglio finale sarà inviata al termine dei lavori, con l'abitabilità o l'uso della costruzione, o la messa in funzione dell'impianto. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di scadenza della fattura.**
- b) **Per abitazioni o edifici esistenti la tassa viene prelevata con la comunicazione della decisione di allacciamento.**

IV. TASSE

Art. 4.1 Nuovi allacciamenti

- a) **Nuove costruzioni, riattazioni, trasformazioni o restaurazioni di edifici non ancora allacciati, la tassa ammonta all'1% del valore reale ma non inferiore alla tassa minima di fr. 2'500.--.**
- b) **Allacciamenti non contemplati dall'ordinanza, con poco consumo o temporanei, il Municipio fissa di caso in caso una tassa di allacciamento adeguata, al presumibile consumo di acqua. La tassa minima è però di fr. 50.--.**

Art. 4.2 Potenziamento di allacciamenti esistenti

- a) Nel caso di ampliamenti di edifici allacciati esistenti, con aumento di superfici abitabili, la tassa di allacciamento sarà dell'1% del valore investito, soggetto al calcolo della tassa, secondo la stima ufficiale.

Art. 4.3 Tasse d'uso dell'acqua potabile 1)Case/case di vacanza

Tassa base CHF 220.00, inoltre viene calcolata una tassa di CHF 10.00 per rubinetto esistente e/o punti di prelevamento singoli presenti nell'edificio o annesso allo stesso.

Stalle

Tassa base CHF 100.00, inoltre viene calcolata una tassa di CHF 10.00 per rubinetto esistente e/o punti di prelevamento singoli presenti nell'edificio o annesso allo stesso.

Ristoranti

Tassa base CHF 230.00, inoltre viene calcolata una tassa di CHF 10.00 per rubinetto esistente e/o punti di prelevamento singoli presenti nell'edificio o annesso allo stesso.

La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvata dall'Assemblea comunale il 10.04.1983

1) Revisione parziale del 10.10.2019